REGOLAMENTO N. 924/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1967

che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i mandarini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1] e in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

Considerando che ogni anno è fissato un prezzo di base e un prezzo d'acquisto per i mandarini ; che, in virtú dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE, è necessario fissare l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per questo prodotto ; che, nel compilare detto elenco, è opportuno tener conto soltanto dei mercati degli Stati membri sui quali è commercializzata una parte importante della produzione nazionale di mandarini ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione degli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i mandarini sono da considerare rappresentativi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE, i mercati enumerati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Mercati rappresentativi alla produzione per i mandarini

Repubblica italiana : Catania
Palermo
Siracusa

---

[1] GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.